



Prot. N. 26/SG/2019

Roma, 1 febbraio 2019

Oggetto: Atto Camera 1550 – Proposta emendamento DL 14 dicembre 2018, n. 135

Ai Signori Onorevoli Capigruppo  
Movimento 5 Stelle  
Partito Democratico  
Lega  
Forza Italia  
Fratelli d'Italia  
c/o Camera dei Deputati

- ROMA -

Egregi Onorevoli,

in fase di conversione in legge del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 , è inserito un emendamento, all'articolo 11, che modifica i requisiti previsti dall'originario bando di concorso per quanto riguarda lo scorrimento della graduatoria degli idonei per il reclutamento di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente elevati a 1182, ossia l'aliquota dei giovani provenienti dalla società "civile". L'emendamento autorizza l'assunzione di **1.851 nuovi agenti** di polizia che non abbiano compiuto i 26 anni d'età e che siano in possesso di un diploma di scuola superiore. Diversamente il bando di concorso originario prevedeva la partecipazione al concorso per coloro che non avessero superato il trentesimo anno di età ed in possesso della **licenza media** come titolo di studio.

Le scriventi OO.SS. nell'esprimere la propria contrarietà alla modifica delle regole in itinere, soprattutto quando quest'ultime penalizzano dei giovani e meritevoli candidati che hanno **già acquisito l'idoneità** e che da molto tempo aspettano con fiducia di dimostrare il loro impegno e la loro passione in un lavoro di servizio come il nostro, chiediamo che sia accolta la modifica **proposta emendativa e negli allegati illustrata**, all'articolo 11, comma 2 bis, lettera b) del già citato dl 14 dicembre 2018, n. 135.

Restando in attesa di cortese riscontro, nella certezza che si voglia fornire un segnale di tangibile attenzione alle questioni concrete della sicurezza e dei suoi operatori, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

**Siulp**

*Felice Romano*

**Siap**

*Giuseppe Tiani*

|  |  |
|--|--|
| Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018.   |  |
| Testo del decreto-legge  | Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica  |
| Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.  |  |
| IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA   |  |
| Art. 11.<br><i>(Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione)</i>   | Art. 11.<br><i>(Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione)</i> |
| 1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:   | 1. <i>Identico.</i>  |
| a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; |  |
| b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.  |  |
| 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle   | 2. <i>Identico.</i>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.</p> |  |
|  | <p><b>2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, 4ª serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:</b></p> |
|  | <p><b>a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;</b></p>   |
|  | <p><b>b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente</b></p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, <del>alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare</del> dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017. ;</p> |
|  | <p><b>c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b);</b></p>  |
|  | <p><b>d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.</b></p>  |
|  | <p><b>2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:</b></p>  |
|  | <p><b>a) al comma 149, il secondo periodo è soppresso;</b></p>   |
|  | <p><b>b) al comma 151:</b></p>   |
|  | <p><b>1) all'alinea, le parole: «pari a 7,5 milioni di euro per ciascuna delle</b></p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>annualità del biennio 2019-2020 e a 20,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro»;</p>  |
|  | <p>2) alla lettera a), le parole: «quanto a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021».</p>     |
|  | <p><b>2-quater.</b> All'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>  |
|  | <p>a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 2019»;</p>   |
|  | <p>b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 302 del 28 dicembre 2010, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° luglio 2019».</p> |
|  | <p><b>2-quinquies.</b> All'articolo 1, comma 441, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione,» sono soppresse.</p>   |

Ac 1550

Emendamento

Articolo11

*Al comma 2 bis, lettera b) sostituire le parole da: “, alla data del 1 gennaio 2019” fino alla fine della lettera b) con le seguenti: “dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017.”.*